



31.3.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0509/2013 presentata da Sylwia Maćkowiak, cittadina polacca, a nome dell'associazione "Nasz Dom", sui piani per la costruzione di una miniera di lignite nell'area circostante Poniec, Krobia e Oczkowice (sud del voivodato della Grande Polonia)

1. Sintesi della petizione

L'associazione "Nasz Dom" (La Nostra Casa) si oppone ai piani per la costruzione di una miniera di lignite a cielo aperto e, in futuro, di una centrale elettrica che brucerà la lignite estratta nel sito, nell'area circostante le città di Poniec, Krobia e Oczkowice. L'associazione è composta dai residenti della zona, preoccupati dal fatto che il progetto possa causare danni irreparabili alle aree rurali della regione, nonché inquinare l'ambiente.

Nel maggio 2011 è stata concessa una licenza a una società mineraria, la PAK Górnictwo Sp. z.o.o., che ha ora iniziato una trivellazione preliminare nella zona.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 marzo 2014

"Il firmatario, a nome dell'associazione 'Nasz Dom', si oppone ai piani per la costruzione di una miniera di lignite a cielo aperto. I residenti sono contrari alle operazioni di ricerca avviate. I lavori si basano su una decisione in data 11 maggio 2011 del Ministero dell'Ambiente, la quale autorizza la ricerca e l'identificazione di riserve di lignite nella zona di Poniec, Krobia e Oczkowice. Il firmatario segnala i legami economici e storici della regione con l'agricoltura

moderna (fornendo anche svariati esempi di industrie di lavorazione alimentare ubicate nella regione). Le comunità locali sono pertanto del parere che i piani per la costruzione di una miniera di lignite a cielo aperto rappresentino una minaccia per i loro interessi sociali ed economici. A giudizio del firmatario, il comportamento delle autorità comunali e del Ministero dell'Ambiente, che hanno autorizzato le operazioni di ricerca, violano l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il firmatario solleva inoltre la questione delle disposizioni polacche in materia di espulsione e della conformità di tali disposizioni rispetto alla costituzione polacca; fa altresì riferimento alle decisioni che hanno attribuito all'investitore il diritto di condurre le operazioni di ricerca e che contengono la clausola di applicabilità immediata, la quale, secondo il firmatario, costituisce una violazione dei diritti di proprietà. In conclusione, a giudizio del firmatario, l'attuale situazione configura una violazione degli articoli 6 e 37 della Carta dei diritti fondamentali. Infine, il firmatario indica che, qualora la miniera a cielo aperto fosse approvata, ciò implicherebbe una plausibile violazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva Habitat.

Osservazioni della Commissione

In merito alla presunta violazione della Carta dei diritti fondamentali

La Carta dei diritti fondamentali si applica principalmente alle istituzioni dell'UE; è vincolante anche per le autorità nazionali, ma soltanto nell'applicazione della legislazione dell'UE. Nel caso specifico della denuncia nei confronti delle azioni delle autorità nazionali, ovvero del Ministero polacco dell'Ambiente, si può ritenere che le suddette autorità abbiano applicato la legislazione dell'UE soltanto se hanno assunto una decisione rientrante nell'ambito di applicazione della legislazione pertinente dell'UE; ad esempio, in applicazione della direttiva VIA (2011/92/UE) o della direttiva Habitat (92/43/CEE). Nell'attuale fase della procedura, le autorità competenti non hanno finora preso alcuna decisione relativa alla concessione di autorizzazioni conformemente al diritto nazionale in applicazione di direttive dell'UE. Ciò sembra dovuto principalmente al fatto che non è ancora stata raggiunta la fase pertinente della procedura, ad esempio le consultazioni con privati che possono essere interessati da una decisione (come l'autorizzazione alle attività estrattive in un determinato sito).

Qualora tuttavia la procedura entrasse in questa fase, l'autorità nazionale competente sarebbe tenuta a rispettare la Carta dei diritti fondamentali, tra cui il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 7), il diritto alla proprietà (articolo 17) e l'obbligo di integrare nelle sue politiche un livello elevato di tutela dell'ambiente (articolo 37). Nella misura in cui è presunta una violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, occorre sottolineare che questa disposizione è vincolante soltanto per le istituzioni e gli organi dell'Unione e le relative agenzie; non è pertanto direttamente applicabile agli Stati membri. Ciò detto, il diritto a una buona amministrazione è uno dei principi generali della legislazione dell'Unione europea che gli Stati membri si sono impegnati a rispettare, soprattutto nello svolgimento di procedure amministrative volte ad applicare la legislazione dell'UE, come nei casi sopra descritti.

In merito alla presunta violazione della direttiva 92/43/CE¹

I timori del firmatario sono legati al fatto che, qualora fosse approvata la miniera di lignite a cielo aperto, il cono di depressione avrebbe ripercussioni negative anche sul sito di Natura 2000 Dolina Baryczy, ubicato all'esterno della miniera prevista. Tali ripercussioni negative costituirebbero una violazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat.

In base alle informazioni fornite, emerge tuttavia chiaramente che il processo di autorizzazione del progetto in questione non è ancora cominciato. Sono in atto unicamente operazioni di ricerca al di fuori del sito Natura 2000. Alla luce delle informazioni fornite, pertanto, la Commissione non può concludere che le disposizioni della direttiva Habitat siano state violate. Se l'investitore decide di attuare il progetto, sarà obbligato a ottenere le decisioni di autorizzazione richieste dalla legge polacca (una decisione in materia ambientale) e, in tale contesto, dovrà essere svolta la necessaria valutazione dei possibili effetti sul sito Natura 2000.

In merito alle consultazioni pubbliche

Il firmatario dichiara inoltre che le autorità comunali, come pure il pubblico interessato, non sono stati consultati in merito ai piani per la costruzione di una miniera di lignite a cielo aperto nel sito in questione.

Dalla valutazione delle informazioni fornite dal firmatario si evince chiaramente che il procedimento autorizzativo non è ancora iniziato. Qualora sia avviato un procedimento autorizzativo riguardo a una miniera a cielo aperto, la legge polacca prevede consultazioni pubbliche, che si svolgono durante la procedura di autorizzazione ambientale. Siffatto requisito recepisce gli obblighi della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA)².

In merito alla non conformità delle misure intraprese rispetto alla costituzione polacca

La Commissione non ha le competenze necessarie ad avviare un'indagine mirante a stabilire se le misure intraprese siano conformi alla costituzione polacca.

Conclusioni

In base alle informazioni in suo possesso, la Commissione non è attualmente in grado di stabilire se vi sia stata violazione della normativa UE in materia ambientale."

¹ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

² GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.